

DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2021

546/2021/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REGIME ALTERNATIVO DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1183^a riunione del 30 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2021, 433/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 433/2021/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche: Enel Produzione) del 2 novembre 2021, prot. Autorità 40861, di pari data (di seguito: comunicazione Enel).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 63, 64 e 65, della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; l'articolo 65**bis** definisce, invece, la disciplina alternativa alla disciplina tipica ed i

relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per questa disciplina alternativa;

- nell'ambito del regime alternativo, di cui all'articolo 65*bis*, il comma 65*bis*.3 stabilisce che l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui al comma 65*bis*.2;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65*bis*.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65*bis*.2;
- il comma 63.4 prevede che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;
- il comma 65*bis*.5 prevede che, dopo aver conosciuto i valori di cui al comma 65*bis*.3, l'utente del dispacciamento interessato comunichi all'Autorità e a Terna la propria eventuale intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65*bis*;
- il comma 65*bis*.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento possa sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65*bis* anche per quantità parziali;
- il comma 65*bis*.8 prevede che, per un impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta, in occasione dell'eventuale comunicazione dell'interesse a sottoscrivere il contratto di cui al comma 65*bis*.5 per un impegno a salire per minimo o altri servizi, l'utente del dispacciamento che, nel mercato della capacità, sia anche l'assegnatario titolare del medesimo impianto possa richiedere all'Autorità e a Terna che, per il periodo di assoggettamento al regime alternativo, detto impianto sia integralmente escluso dal novero della capacità nominabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi del mercato della capacità;
- ai sensi del comma 65*bis*.9, in caso di esercizio della facoltà di cui al comma 65*bis*.8, l'utente del dispacciamento può altresì richiedere all'Autorità e a Terna, per l'eventuale periodo di assoggettamento al regime alternativo, una riduzione dell'impegno di capacità per una quantità non superiore alla CDP delle unità dell'impianto considerato;
- in caso di esercizio della facoltà di cui al comma 65*bis*.8 con riferimento a uno specifico impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta per il quale l'utente ha comunicato l'intenzione di sottoscrivere il contratto del regime alternativo, all'impianto è applicato esclusivamente il regime alternativo (comma 65*bis*.11); se, invece, non è esercitata detta facoltà, l'impianto è soggetto sia al regime alternativo sia alla normativa del mercato della capacità, secondo l'approccio congiunto di cui al comma 65*bis*.12;
- con la deliberazione 433/2021/R/eel, l'Autorità ha comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65*bis*.3 per l'anno 2022;
- le quantità minime di impegno per raggruppamento essenziale in relazione a riserva terziaria a salire di cui alla deliberazione 433/2021/R/eel sono state determinate tenendo conto dell'effetto atteso di contrazione del rischio di esercizio di potere di

mercato derivante dagli impegni del mercato della capacità, sotto l'ipotesi cautelativa che sarebbero state esercitate le facoltà di cui ai commi 65*bis*.8 ss.;

- i valori di cui al comma 65*bis*.3 per l'anno 2022 comunicati a Enel Produzione con la deliberazione 433/2021/R/eel includono quantità minime di impegno per raggruppamento essenziale in relazione a riserva terziaria a salire;
- con la comunicazione Enel, Enel Produzione ha:
 - manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65*bis* per quantità parziali;
 - esercitato le facoltà di cui ai commi 65*bis*.8 e 65*bis*.9 soltanto in relazione a una parte degli impianti qualificati e singolarmente essenziali post-asta di cui è contestualmente utente del dispacciamento e assegnatario titolare degli stessi nel mercato della capacità;
- se un utente del dispacciamento comunica l'intenzione di sottoscrivere il contratto di cui all'articolo 65*bis* per quantità parziali, la potenza assoggettata alla disciplina tipica degli impianti essenziali è potenzialmente pari all'intera potenza del raggruppamento di impianti essenziali soggetto ai regimi tipici e nella disponibilità di detto utente;
- per quanto sopra, con riferimento a un dato aggregato di zone geografiche rilevante per la definizione del fabbisogno di riserva terziaria (di seguito: macrozona), le quantità di potenza in relazione a un raggruppamento essenziale per riserva terziaria che Terna ha l'esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la facoltà di cui al comma 65*bis*.7 possono quindi essere inferiori alle quantità di potenza comunicate dall'Autorità ai sensi del comma 65*bis*.3; ciò in quanto si deve tenere conto del contributo alla riduzione dell'essenzialità dell'utente del dispacciamento derivante dalle quantità di potenza che eccedono gli impegni comunicati dall'Autorità ai sensi del comma 65*bis*.3 e che, contestualmente, sono relative a impianti soggetti a vincoli di essenzialità diversi da quelli previsti dal regime alternativo;
- con riferimento all'anno 2022, la quantità di potenza in relazione a un raggruppamento essenziale per riserva terziaria che Terna ha l'esigenza di contrattualizzare con l'utente del dispacciamento che ha esercitato la facoltà di cui al comma 65*bis*.7 non subisce modifiche per effetto dell'esercizio di detta facoltà rispetto a quanto disposto con la deliberazione 433/2021/R/eel, in quanto l'adesione al regime alternativo per quantità parziali ha riguardato macrozone per le quali non sono state comunicate quantità di potenza per raggruppamenti ai sensi del comma 65*bis*.3.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare gli Allegati B e B1 alla deliberazione 433/2021/R/eel, al fine di:
 - escludere gli impianti singolarmente essenziali per i quali Enel Produzione non ha comunicato l'intenzione di sottoscrivere il contratto del regime alternativo;
 - definire quantità minime di impegno per raggruppamento essenziale in relazione a riserva terziaria a salire che tengano conto del fatto che Enel Produzione ha esercitato le facoltà di cui ai commi 65*bis*.8 e 65*bis*.9 soltanto in relazione a una

parte degli impianti qualificati e singolarmente essenziali post-asta di cui è contestualmente utente del dispacciamento e assegnatario titolare degli stessi nel mercato della capacità

DELIBERA

1. di rideterminare i valori assunti, con riferimento all'anno 2022, dai parametri tecnico-economici dei contratti, di cui all'articolo 65*bis*, sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati B e BI, per Enel Produzione S.p.A.;
2. di sostituire gli Allegati B e BI alla deliberazione 433/2021/R/eel con gli Allegati B e BI di cui al presente provvedimento;
3. di trasmettere gli Allegati B e BI di cui al presente provvedimento a Terna S.p.A., ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65*bis*.5, e ad Enel Produzione S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, ad eccezione degli Allegati B e BI, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili.

30 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini